

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Città del Castagno

PROVINCIA DI COSENZA

## ORDINANZA N. 50 DEL 31.10.2018

**Oggetto: obbligo applicazione microchip sui cani**

### IL SINDACO

**Vista** l'ordinanza del 28.8.2014 del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali;

**Viste** le segnalazioni di presenza di numerosi cani vaganti sul territorio comunale privi di segni di identificazione;

**Ritenuto** di assicurare una corretta applicazione della normativa relativa all'identificazione dei cani ed alla gestione dell'anagrafe canina;

**Ritenuta** altresì la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il loro randagismo;

**Rilevato** che il randagismo è portatore di malattie infettive e, quindi, la salute pubblica potrebbe essere messa concretamente a rischio;

**Rilevato** altresì che l'abbandono di cani, soprattutto sulle strade a scorrimento veloce, possono procurare incidenti stradali;

**Considerato** che la presenza di cani non identificati, nel caso di aggressione a persone, non consentono a queste ultime alcuna tutela delle loro ragioni;

**Ritenuta** l'esigenza di effettuare l'identificazione e la registrazione dei cani presenti sul territorio comunale al fine di avere un'anagrafe canina e, quindi, controllare e gestire i cani in modo adeguato;

**Visto** l'art.54,4° comma, del D.lgs 267/2000 che consente al Sindaco l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare situazioni di grave pericolo che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

### ORDINA

a) è obbligatorio provvedere all'identificazione e registrazione dei cani secondo le disposizioni dell'ordinanza del Ministero della Salute del 28.4.2014;


b) è fatto obbligo al proprietario o detentore di cani di provvedere a fare identificare e registrare l'animale mediante applicazione di microchip;

c) l'adempimento di cui al precedente capo b) deve essere effettuato dai veterinari pubblici presenti sul territorio o da veterinari liberi professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale;

d) i veterinari che provvedono all'applicazione dei microchip sui cani devono contestualmente effettuare la registrazione degli animali nell'anagrafe canina ed il certificato di iscrizione all'anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà;

e) il proprietario o detentore di cani già identificati, ma non ancora registrati, deve provvedere alla registrazione all'anagrafe canina;

f) la disposizione di cui al capo b) non si applica ai cani identificati ai sensi della legge 14.8.1991, n.281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti all'anagrafe canina;



# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Città del Castagno

PROVINCIA DI COSENZA

g) i veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina sono tenuti a verificare la presenza dell'identificativo e nel caso di mancanza o di non leggibilità dello stesso, ne devono informare il proprietario o detentore degli adempimenti a cui è tenuto per legge;  
h) i trasgressori agli obblighi di cui alla presente ordinanza, previo accertamento della Polizia Locale, incorreranno nella sanzione pecuniaria da e.100,00 ad e.500,00.


## DISPONE

che copia della presente ordinanza venga comunicata alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Fagnano Castello, alla Prefettura di Cosenza e venga pubblicata all'Albo Comunale online, nonché affissa per le vie del paese.

## AVVERTE

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Calabria di Catanzaro entro gg. sessanta ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro gg. 120 dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale il 31.10.2018



Il Sindaco  
Avv. Giulio Tarsitano